



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di martedì 6 Luglio 2021

CASI OPERATIVI

Credito d'imposta beni strumentali e contratti di sviluppo: sono cumulabili?
di EVOLUTION

DICHIARAZIONI

Aiuti anti-Covid in dichiarazione. Prospetto di sintesi dei quadri da compilare
di Lucia Recchioni

IMPOSTE SUL REDDITO

La determinazione del reddito di riferimento per il calcolo degli oneri detraibili
di Stefano Rossetti

AGEVOLAZIONI

Ancora incertezze sulla rivalutazione gratuita del settore alberghiero e termale
di Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori

RISCOSSIONE

Cartella di pagamento legittima anche se non preceduta da avviso bonario
di Euroconference Centro Studi Tributari

LEGGERE PER CRESCERE

Network Mixology di Umberto Gini - Recensione
di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter

CASI OPERATIVI

Credito d'imposta beni strumentali e contratti di sviluppo: sono cumulabili?

di EVOLUTION

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI D'IMPRESA E IRAP

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con le agevolazioni concesse dai Contratti di sviluppo?

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali sia nella versione previgente ex L. 160/2019, sia nella versione attualmente in vigore ex L. 178/2020, prevede espressamente la cumulabilità della misura con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, con l'unico limite che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, “tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap”.

Nella valutazione della cumulabilità con altre misure agevolative occorre dunque verificare che l'altra agevazione non preveda espressamente divieti o limitazioni di cumulo, tenendo conto della natura del credito d'imposta investimenti in beni strumentali di misura di carattere generale e non di Aiuto di Stato.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

DICHIARAZIONI

Aiuti anti-Covid in dichiarazione. Prospetto di sintesi dei quadri da compilare

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Gli **aiuti** concessi alle imprese a fonte dell'emergenza da Covid-19 devono essere spesso indicati **in più quadri della dichiarazione dei redditi**.

Si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 10 bis D.L. 137/2020](#) “*I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione*, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, *non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive* (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

La disposizione in esame, in forza delle specifiche previsioni di cui al **comma 2** dello stesso articolo, si applica **nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final** “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”.

Questo significa che:

- da un lato, le **imprese in contabilità ordinaria** dovranno operare una **variazione in diminuzione** ai fini delle **imposte sui redditi**, compilando il rigo **RF55** del modello **Redditi**, per tutti gli aiuti anti-Covid ricevuti,
- dall'altro, che **la stessa detassazione riconosciuta ai sensi dell'[articolo 10 bis D.L. 137/2020](#) pare dover essere indicata nel quadro RS**, tra gli Aiuti di stato (**cod. 24**), dove troverebbe spazio **tra gli altri aiuti anti-Covid** concessi e considerati Aiuti di stato, che devono essere comunque **indicati** (si pensi, ad esempio, al **credito d'imposta per**

l'adeguamento dei luoghi di lavoro, non tassabile ai sensi dell'[articolo 10 bis D.L. 137/2020](#), e che, dunque, pare richiedere l'indicazione nel **rgo RS401** sia del **codice Aiuto 24**, dedicato alla **detassazione**, sia del **codice Aiuto 63**, espressamente dedicato al **credito d'imposta in esame**).

Più precisamente, **nel rigo RF55**, tra le **altre variazioni in diminuzione**, devono essere indicati:

- con il **codice 83**, l'ammontare dei **contributi a fondo perduto** previsti dalle seguenti disposizioni: [articolo 25 D.L. 34/2020](#), [articolo 59 D.L. 104/2020](#), [articolo 1 D.L. 137/2020](#), [articolo 2 D.L. 149/2020](#) (oggi [articolo 1-bis D.L. 137/2020](#)) e [articolo 2 D.L. 172/2020](#);
- con il **codice 84**, l'ammontare dei **contributi e delle indennità di qualsiasi natura** che **non concorrono alla formazione del reddito**, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione ([articolo 10-bis D.L. 137/2020](#)).

In merito alla corretta compilazione del **rgo RF55** e alla **conseguente indicazione degli Aiuti di Stato nel prospetto RS (rgo RS401)**, si ricorda che le **specifiche tecniche** precisano quanto segue:

- se presente il **codice 83** in uno dei campi codice del **rgo RF55**, deve essere presente un **rgo con RS401 che assume almeno uno dei seguenti valori: 20, 22, 23, 27, 28**;
- se presente il **codice 84** in uno dei campi codice del rigo RF55, deve essere presente un **rgo con RS401 che assume valore 24**.

Anche le imprese in **contabilità semplificata**, nonostante le regole ordinarie non richiedano l'esposizione, in dichiarazione, dei componenti non tassabili, **dovranno indicare molti dei contributi anti-Covid riconosciuti nel quadro RG**:

- sia tra i **componenti positivi**,
- che tra quelli **negativi** (in modo che l'importo non incida sulla determinazione del reddito).

Se gli aiuti sono concessi sotto forma di **crediti d'imposta**, si rende necessario compilare anche il **quadro RU**.

Di seguito si riporta un **prospetto di sintesi** con le modalità di indicazione, in dichiarazione, di alcuni dei principali **aiuti anti-Covid**, pur in considerazione del fatto che, **in mancanza di chiarimenti ufficiali e istruzioni dettagliate**, spesso risultano **non univoche le interpretazioni della dottrina**.

	Quadro RS	Quadro RU	Quadro RF	Quadro RG	Quadro RE	Quadro LM
Contributo a fondo perduto Articolo 25 D.L. 34/2020	Rigo RS401, cod. 20	No	Rigo RF55, cod. 83	Rigo RG10, cod. 27 + Rigo RG22, cod. 47	RE3, colonna 1	Rigo LM2, col.1 (minimi); Rigo LM33, col. 1 (forfettari)
Contributo a fondo perduto Articolo 1 D.L. 137/2020	Rigo RS401, cod. 23					
Contributo a fondo perduto Articolo 2 D.L. 149/2020 (ora articolo 1-bis D.L. 137/2020)	Rigo RS401, cod. 27					
Contributo a fondo perduto Articolo 2 D.L. 172/2020	Rigo RS401, cod. 28					
Altri contributi a fondo perduto	Rigo RS401, cod. 999	No	Rigo RF55, cod. 84	Rigo RG10, cod. 28 + Rigo RG22, cod. 48	No	Rigo LM2, col.2 (minimi); Rigo LM33, col. 2 (forfettari)

Contributo a fondo perduto per i centri storici Articolo 59 D.L. 104/2020	Rigo RS401, cod. 22	No	Rigo RF55, cod. 83	Rigo RG10, cod. 27 + Rigo RG22, cod. 47	No	Rigo LM2, col.1 (minimi); Rigo LM33, col. 1 (forfettari)
Credito d'imposta negozi e botteghe Articolo 65 D.L. 18/2020	Le istruzioni non richiedono espressamente l'indicazione nel prospetto Aiuti di Stato e manca un codice specifico: prudenzialmente si suggerisce di indicarlo nel rigo RS401 con il codice residuale 999	Codice I1	Rigo RF55, cod. 99 (detassato in forza di disposizione specifica)	No (l'indicazione con i codici residuali tra i componenti positivi e negativi non si ritiene rilevante)	No	No
Bonus locazioni Articolo 28 D.L. 34/2020	Rigo RS401, cod. 60	Codice H8	Rigo RF55, cod. 99 (detassato in forza di disposizione specifica)	No (l'indicazione con i codici residuali tra i componenti positivi e negativi non si ritiene rilevante)	No	No

Credito d'imposta sanificazione Articolo 125 D.L. 34/2020	No	Codice H9	Rigo RF55, cod. 99	No (l'indicazione con i codici residuali tra i componenti positivi e negativi non si ritiene rilevante)	No	No
Credito d'imposta adeguamento luoghi di lavoro Articolo 120 D.L. 34/2020	Rigo RS401, cod. 63	Codice I6	Rigo RF55, cod. 84 (trattasi, infatti, di importo non tassabile ex articolo 10-bis D.L. 137/2020)	Rigo RG10, cod. 28 + Rigo RG22, cod. 48	No	Rigo LM2, col.2 (minimi); Rigo LM33, col. 2 (forfettari)
Detassazione dei contributi, indennità e ogni altra misura relativi all'emergenza da Covid-19 Articolo 10-bis D.L. 137/2020	Rigo RS401, cod. 24	No	No	No	No	No

Nel **modello Irap 2021**, invece, gli stessi aiuti devono essere esposti secondo quanto indicato nel seguente **prospetto di sintesi**.

	Determinazione del valore della produzione		Quadro IS (Aiuti di Stato)
	Metodo fiscale	Metodo da bilancio	
Contributo a fondo perduto Articolo 25 D.L. 34/2020	No	Rigo IC5 + Rigo IC57, cod. 99 (non si ritiene applicabile il codice 16, essendo la detassazione prevista da disposizione specifica)	No
Contributo a fondo perduto Articolo 1 D.L. 137/2020	No	Rigo IC5 + Rigo IC57, cod. 16	
Contributo a fondo perduto Articolo 2 D.L. 149/2020	No	Rigo IC5 + Rigo IC57, cod. 16	
Contributo a fondo perduto Articolo 2 D.L. 172/2020	No	Rigo IC5 + Rigo IC57, cod. 16	
Altri contributi a fondo perduto (es. contributi regionali)	No	Rigo IC5 + Rigo IC57, cod. 16	No
Contributo a fondo perduto per i centri storici Articolo 59 D.L. 104/2020	No	Rigo IC5 + Rigo IC57, cod. 16	No
Credito d'imposta negozi e botteghe Articolo 65 D.L. 18/2020	No	Rigo IC5 + Rigo IC57, cod. 99	No

Bonus locazioni	No	Rigo IC5 + Rigo IC57, cod. 99	No
Articolo 28 D.L. 34/2020			
Credito d'imposta sanificazione	No	Rigo IC5 + Rigo IC57, cod. 99	No
Articolo 125 D.L. 34/2020			
Credito d'imposta adeguamento luoghi di lavoro	No	Rigo IC5 + Rigo IC57, cod. 16	No
Articolo 120 D.L. 34/2020			
Detassazione dei contributi, indennità e ogni altra misura relativi all'emergenza da Covid-19	No	No	Rigo IS201, cod. 8
Articolo 10-bis D.L. 137/2020			
Esclusione versamento I acconto Irap	No	No	Rigo IS201, cod. 10
Articolo 24 D.L. 34/2020			

IMPOSTE SUL REDDITO

La determinazione del reddito di riferimento per il calcolo degli oneri detraibili

di Stefano Rossetti

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 1, comma 629](#), della Legge di bilancio 2020 ha introdotto un meccanismo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, volto a ridurre la fruizione degli oneri detraibili da parte dei contribuenti che esprimono un'elevata capacità contributiva con la finalità di accentuare la curva delle progressività dell'Irpef, agendo sull'impatto delle detrazioni sull'imposta senza modificare le aliquote.

A tal fine sono stati aggiunti **tre nuovi commi all'articolo 15 Tuir**:

- il [comma 3-bis](#) detta le regole di modulazione della detrazione in base al reddito;
- il [comma 3-ter](#) fornisce la definizione di reddito a cui parametrare le detrazioni;
- il [comma 3-quater](#) esclude alcuni oneri (ritenuti socialmente rilevanti) dal meccanismo previsto dal comma 3-bis.

Il nuovo meccanismo di detrazione degli oneri prevede che la detrazione per oneri *ex articolo 15 Tuir* spetta:

- per l'intero importo, qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

In sostanza, il legislatore ha creato **3 fasce di reddito** a cui attribuire una differente fruizione degli oneri detraibili:

- i contribuenti che dichiarano un **reddito complessivo fino a 120.000 euro possono detrarre gli oneri in misura piena** (di fatto questi soggetti non saranno interessati dagli effetti della Legge di bilancio 2020). In altre parole questa fascia di contribuenti

continuerà a fruire della detrazione pari al 100% del 19% degli oneri previsti dall'[articolo 15 Tuir](#);

- i contribuenti che dichiarano un **reddito complessivo compreso tra 120.001 euro e 240.000 euro possono detrarre gli oneri in maniera parziale e indirettamente proporzionale al reddito** (al crescere del reddito diminuisce l'impatto della detrazione). Il coefficiente di detraibilità deve essere calcolato secondo la formula: coefficiente di detraibilità = $(240.000 - \text{reddito complessivo}) / 120.000$;
- i contribuenti che dichiarano un **reddito complessivo superiore ad euro 240.000 non godono delle detrazioni ex [articolo 15 Tuir](#)**.

Ai sensi dell'[articolo 15, comma 3-ter, Tuir](#) il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche dei **redditi assoggettati a cedolare secca**, di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni e, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 7/E/2021](#), della quota di **agevolazione Ace ex articolo 1 D.L. 201/2011**.

Sotto il **profilo compilativo**, secondo le istruzioni al modello Redditi PF 2021 il reddito di riferimento ai fini del calcolo degli oneri detraibili è calcolato mediante applicazione della seguente formula: **RN1 col. 1 – RN2 + RS37 col. 14**.

Dove:

- **RN1 col. 1** è pari alla sommatoria degli importi dei seguenti righi: **RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6 + LM38** del modello **Redditi PF 2021**. Si tratta del reddito complessivo Irpef a cui devono essere aggiunti i **redditi fondiari** e i redditi diversi derivanti dalla **locazione breve** di immobili assoggettati alla cedolare secca e reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- **RN 2** è pari all'importo del rigo **RB10, col. 18**, ovvero l'importo della rendita catastale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze;
- **RS37 col. 14** è pari all'importo del rendimento nozionale ai fini Ace.

Inoltre, occorre sottolineare che non tutti gli oneri detraibili ricadono nell'ambito applicativo della nuova disciplina. Il legislatore, infatti, ha voluto **svincolare dal parametro reddituale la fruizione di una serie di oneri detraibili di rilevanza sociale che meritano un trattamento fiscale di favore rispetto alla generalità delle spese sostenute dal contribuente**. In particolare, si tratta:

- **degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati ([articolo 15, comma 1, lett. a,](#)**

Tuir);

- gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro ([articolo 15, comma 1, lett. b, Tuir](#));
- le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro ([articolo 15, comma 1, lett. c, Tuir](#));
- interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale fino a 2.582,28 euro ([articolo 15, comma 1-ter, Tuir](#)).

AGEVOLAZIONI

Ancora incertezze sulla rivalutazione gratuita del settore alberghiero e termale

di Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Non può procedere “**gratuitamente**”, ai sensi dell'[articolo 6-bis D.L. 23/2020](#) (cd. “Decreto liquidità”), alla rivalutazione o al cd. “**riallineamento**” una **società che eserciti attività di holding, immobiliare e di partecipazioni sociali**, la cui attività sia anche significativamente rappresentata dalla valorizzazione indiretta delle **aziende alberghiere** condotte dalle proprie controllate, alle quali ha **concesso in locazione due immobili di proprietà ad uso alberghiero**, nei quali queste ultime esercitano l’attività.

A questa conclusione è giunta l’Agenzia delle Entrate nella [risposta all’istanza di interpello n. 450 del 30.06.2021](#).

Nella citata risposta è stato precisato che occorre fare riferimento alla *ratio* dell'[articolo 6-bis D.L. 23/2020](#), norma espressamente finalizzata a “**sostenere i settori alberghiero e termale**”, consentendo esclusivamente per i soggetti “*operanti nei settori alberghiero e termale*” il **riconoscimento dei maggiori valori** in bilancio **senza versamento dell’imposta sostitutiva**, concludendo che “*Tale finalità non può intendersi realizzata nell’ipotesi in esame, in cui la società istante (Alfa) svolge l’attività immobiliare e di holding di partecipazioni, con la conseguenza di rappresentare una società che non effettua la gestione alberghiera e non risulta legittimata ad effettuare la rivalutazione in bilancio*”.

Stando a tale ultima pronuncia, quindi, parrebbe essere intervenuto un **cambio di orientamento da parte dell’Amministrazione finanziaria**, rispetto alla posizione assunta nella [risposta all’istanza di interpello n. 637 del 31.12.2020](#), nella quale era stata invece riconosciuta la possibilità di avvalersi della **rivalutazione dei beni di cui all’articolo 6-bis D.L. 23/2020** a una **società avente come oggetto sociale l’attività immobiliare**, nonché di **gestione diretta o indiretta di attività alberghiere e turistiche** e la consulenza in materia turistica ed alberghiera, in relazione al **proprio immobile**, destinato allo **svolgimento dell’attività alberghiera esercitata dalla controllante** in forza della combinazione di un **contratto di affitto**.

di azienda e di un contratto di locazione di immobile.

In tale occasione, oltre a ribadire che qualora – come nel caso di specie – le parti, in deroga all'[articolo 2561 cod. civ.](#), abbiano previsto che il concedente **continui a calcolare gli ammortamenti**, la rivalutazione può essere **effettuata solo da quest'ultimo**, era stato ritenuto che la **finalità della norma** – ossia di “*sostenere i settori alberghiero e termale*”, consentendo per i soggetti “*operanti nei settori alberghiero e termale*” il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio senza versamento dell’imposta sostitutiva – dovesse intendersi realizzata anche nell’ipotesi in cui **l’attività alberghiera fosse esercitata da un soggetto diverso dal proprietario dei beni**.

Diversamente, aveva chiosato l’Amministrazione finanziaria, **la finalità della norma non sarebbe conseguita nel caso oggetto di istanza di interpello**, considerato che **la società che esercita la gestione alberghiera non sarebbe legittimata a effettuare la rivalutazione in bilancio**.

Tale **soluzione interpretativa** era stata poi ribadita nella [risposta all’istanza di interpello n. 200 del 23.03.2021](#), nella quale era stata confermata la possibilità di **rivalutare gratuitamente l’immobile ricompreso nell’azienda affittata per una società** (una s.a.s., nel caso di specie) che ha concesso in affitto la propria azienda alberghiera, **derogando nel contratto a quanto previsto dall’articolo 2561 cod. civ.**

Dal tenore della risposta da ultimo citata parrebbe aver preso le mosse, peraltro, anche la **norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 5-bis D.L. 41/2021**, con la quale il legislatore ha inteso chiarire la portata dell’ambito di applicazione dell’[articolo 6-bis D.L. 23/2020](#), specificando che: “*l’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale*”.

Nonostante, quindi, ai fini della riconducibilità nell’ambito di applicazione della **rivalutazione gratuita**, la norma interpretativa ponga l’attenzione sull’**attività svolta dal soggetto che utilizza i beni**, nonché sulla **concreta destinazione degli stessi**, nella [risposta all’istanza di interpello n. 450](#) è stato ritenuto che la finalità propria della norma non può intendersi realizzata nell’ipotesi in cui **la società proprietaria svolga attività immobiliare e di holding di partecipazioni**, rappresentando una **società che non esercita, quindi, la gestione alberghiera**, non risultando così legittimata a godere della rivalutazione gratuita in bilancio.

Alla luce di quanto sopra, diventa ora imprescindibile (e urgente) un **chiarimento di portata generale da parte dell'Amministrazione finanziaria**, al fine di definire la propria posizione.

RISCOSSIONE

Cartella di pagamento legittima anche se non preceduta da avviso bonario

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **cartella di pagamento** emessa a seguito del **controllo automatizzato** è **legittima** anche se **non è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità**, se la pretesa deriva da **somme esposte in dichiarazione** dallo stesso contribuente e **non versate**.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 18893**, depositata ieri, **5 luglio**.

Il caso riguarda un **professionista** raggiunto da una **cartella di pagamento**, emessa all'esito del **controllo automatizzato ex articolo 36 bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972** per **omesso versamento dell'Irpef, dell'Irap e dell'Iva**.

Il contribuente proponeva **ricorso**, ritenendo la **cartella illegittima** per non essere stata preceduta dall'avviso bonario.

Rilevava, infatti, che l'avviso bonario deve essere **sempre emesso dall'Agenzia delle entrate**, e consente al contribuente di usufruire di una **sanzione ridotta** rispetto a quella applicata con la cartella di pagamento: l'inosservanza delle **procedure**, quindi, ad avviso del contribuente, pregiudicava i suoi **diritti**.

La Corte di Cassazione, tuttavia, **non ha accolto il ricorso**.

Ha infatti rilevato che l'Amministrazione finanziaria, con le procedure di **controllo automatizzato**, si limita ad effettuare **controlli sui dati forniti dallo stesso contribuente**: il contribuente, dunque, si trovava già nella condizione di **conoscere i presupposti della pretesa fiscale**.

Viene infatti ricordato, con la sentenza in esame, che “è consolidato nella giurisprudenza di

*questa Corte il principio secondo cui la **notifica della cartella di pagamento** a seguito di **controllo automatizzato** è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell'articolo 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa deriva dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente, ovvero da una divergenza tra somme dichiarate e quelle effettivamente versate”*


Irrilevante, poi, è stata ritenuta la circostanza che il contribuente, a seguito della notifica della **cartella di pagamento** non preceduta dall'avviso bonario, non avesse potuto beneficiare della riduzione delle sanzioni.

È stato infatti chiarito che la **riduzione della sanzione** prevista per il pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione “vale anche nel caso in cui nella stessa cartella non sia contenuta alcuna comunicazione della possibilità della riduzione delle sanzioni dovute ex articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997. La mera irregolarità di cui innanzi non preclude difatti il pagamento del dovuto a seguito della notificazione della **cartella di pagamento**, con conseguente operatività della riduzione della sanzione (Cass. Sez. 5, 06.07.2016, n. 13759; Cass., sez. 5, 31.01.2019, n. 2870)”.

LEGGERE PER CRESCERE

Network Mixology di Umberto Gini - Recensione

di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter



Network Mixology ti pone di fronte ad un quesito importante: “*Quanto sei bravo o brava a gestire la tua rete di contatti?*”

Anzi, facciamo un passo indietro. Cosa significa per te sapere gestire abilmente la propria rete di contatti? Perché detta così, sì, è una domanda che potrebbe avere un retrogusto di opportunismo.

Umberto Gini, invece, non solo è bravo a far crescere il suo *network* di conoscenze, contatti e amici, bensì è un maestro nell’arte del consolidamento.

Per far ciò, ci racconta nel suo libro *Network Mixology*, servono ingredienti preziosi quali il sincero interesse a ciò che fanno gli altri, il chiedersi spesso (o meglio, ogni volta che ne capita l’occasione) come poter **essere di aiuto** a quella determinata persona che conosci e, non ultima, fare qualcosa di utile agli altri senza a tutti i costi aspettarsi un riscontro o qualcosa in cambio.

Non è buonismo ma **autenticità**.

Non c’è dubbio, saper mantenere viva la propria cerchia di conoscenti, è un’arte. Farlo in modo genuino non è una cosa da tutti e ancora meno scontata.

Chi è Umberto Gini? Nato a Palermo, divenuto negli anni cittadino di diverse città, eclettico e vulcanico, appassionato di canottaggio. Ha uno **spirito imprenditoriale** ed è decisamente curioso ed oltreché meme delle feste e socievole **PR**.

Dirige un’importante **agenzia assicurativa** a Milano e, quando arriva l’idea giusta, prepara il

terreno per una nuova **start up**, come quella avviata nel mondo del food.

A sua detta, però, le *start up* meglio riuscite ad oggi si chiamano Virginia e Lorenzo: i suoi due figli.

Questo libro nasce durante il primo **lockdown** nel 2020, dalla voglia di analizzare criticità e, parimenti, **opportunità** nate durante un periodo che ci ha segnati tutti profondamente dal punto di vista professionale e personale.

Network Mixology è un *excursus* tra settori, imprenditori, persone e **aziende di successo**. Sotto forma di **interviste** e riflessioni, appariranno durante i capitoli, mentori e amici, che hanno contribuito alla formazione di Umberto: Mauro Messina *Head of Content* per Diesel, Massimo Pappalardo *Area Marketing Manager Americas* per Nutella *Spread & Snacks*, Antonio Civita CEO di Panino Giusto, José Rallo di Donnafugata, Anna Li Vecchi *Mindfulness and MBSR Teacher*, Alessio Brusemini Co-Founder di OSA *Community*.

Mi è piaciuto questo libro? Assolutamente sì. Diversamente non ne scriverei perché questa è la mia prima regola.

Network Mixology esprime la vera essenza di un concetto a me molto caro

e in cui credo si possano fondare le radici professionali di ognuno di noi:

il “**fare rete**”.

Un modo genuino e collaborativo di pensare contemporaneamente

a gettare le basi delle nostre **potenziali collaborazioni**,

a pensare al nostro **personal branding**,

a costruire soprattutto la nostra **credibilità** personale e professionale.

All'interno del libro vi sono, infine, degli **strumenti utili** per tenere traccia e gestire attivamente la propria lista di contatti. Non avrai più scuse per dire “*Ma io non conosco nessuno*”.

